



Comune di Montauro

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del Reg. Del. Data 15/02/2022	OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2022 - 2023 – 2024 e approvazione della dotazione organica.
--	---

L'anno **Duemilaventidue**, il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **10:15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (SI – NO)
1	Dott. Giancarlo Cerullo	Sindaco	SI
2	Sig. Antonio Pantaleone Cerullo	Vice Sindaco e Assessore	SI
3	Dott. Paolo Mattia	Assessore	SI

Presiede il Sindaco, Dott. Cerullo Giancarlo il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato;

Assiste il Segretario Comunale, la Dott.ssa Maria Ausilia Paravati, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale **n. 11 del 03/02/2022**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2022, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso DPCM 17 marzo 2020);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il prospetto allegato al presente atto **“A”**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 16,01 % (vedi allegato **“B”**)

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Considerato che l'Ente, sulla base della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto di gestione per l'anno 2020, non è risultato in condizioni strutturalmente deficitarie;

Considerato inoltre che l'articolo 5 del decreto, limitatamente all'anno 2022, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2020 nella misura di cui alla tabella 2 (per il Comune di Montauro pari al 33%);

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub “C”** alla presente delibera;

Ritenuto, altresì, necessario nell'anno 2022, ricorrere ad assunzioni flessibili, consistenti in un incarico ex art. 110, comma 1, per sostituzione di personale con posizione organizzativa comandato presso l'INAIL, nonché di assumere n. 6 vigili stagionali part-time 50% per un mese, al fine di fare fronte ad esigenze di carattere straordinario e limitate nel tempo, come è quella relativa alla sicurezza ed incolumità pubblica da garantire, nel territorio comunale a vocazione turistica, nel periodo estivo, per una spesa complessiva dettagliata nell' allegato A) alla presente;

Dato atto che a norma dell'art. 16, comma 1-quater del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge n. 160/2016, l'assunzione a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL, è esclusa dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010;

Rilevato che il differenziale tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quella derivante dall'applicazione del “valore soglia”, sulla base delle stime disponibili rispetto alle future entrate

correnti, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il parametro di virtuosità del rapporto di spesa di personale su entrate correnti più volte citato;

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con la propria deliberazione **n. 11 del 03/02/2022**, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2022;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2020;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis - 557ter - 557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma - 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 27/10/2009, n. 150;

Vista la deliberazione Consiliare n. **21 del 09/08/2021** con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2020;

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di rimodulare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato **sub "D"** contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

Visto il verbale della Delegazione Trattante di superamento della quota prevista per l'assunzione di lavoratori part-time in data 06/12/2021 prot. n. 6910;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale **n. 12 del 03/02/2022**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.lgs. 11/4/2006 n. 198;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale n. 02 del 14/02/20202, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

1. **di approvare**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024, come da allegato sub "C" e la dotazione organica come da allegato sub "D" alla presente deliberazione, precisando che il presente fabbisogno del personale e la dotazione organica sono stati redatti in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
2. **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul redigendo bilancio finanziario 2022/2024;
3. **Rilevato** che il differenziale tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quella derivante dall'applicazione del "valore soglia", sulla base delle stime disponibili rispetto alle future entrate correnti, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento rimanendo al di sotto della soglia di virtuosità del rapporto di spesa di personale su entrate correnti più volte citato;
4. **di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato **sub "A"**, da cui si evince:
 - la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
 - l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente impegnata nell'anno 2020, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
5. **di dare atto infine** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis - 557ter - 557 della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma - 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
6. **di dare atto** che l'Ente, sulla base della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto di gestione per l'anno 2020, non è risultato in condizioni strutturalmente deficitarie;
7. **di specificare** che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato;
8. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.lgs. n.

33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

9. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
10. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONTAURO
 – Provincia di Catanzaro –

DOTAZIONE ORGANICA					
AREA AMMINISTRATIVA	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
	D	Istruttore Direttivo*	1	1	0
	C	Istruttore amministrativo	1 (part-time)	1	0
	C	Istruttore polizia locale	1	1	0
TOTALE			3	3	0
AREA TECNICA	D	AREA 1 LAVORI PUBBLICI Istruttore Direttivo**	1	1	0
	D	AREA N. 2 URBANISTICA Istruttore Direttivo	1	1	0
	C	Istruttore Tecnico	1	0	1
TOTALE			3	2	1
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	D	Istruttore Direttivo Area Economica Finanziaria	1	1	0
	C	Istruttore servizio tributi	1 (part-time 50%)	0	1 (part-time 50%)
TOTALE			2	1	1
TOTALE COMPLESSIVO			8	6	2

** Dipendente in comando presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

* Dipendente in comando presso l'INAIL con decorrenza dal 01/03/2022;



COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente per gli anni 2022 - 2023 – 2024 e approvazione della dotazione organica.**” esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Montauro, lì 10/02/2022

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Destito



COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente per gli anni 2022 - 2023 – 2024 e approvazione della dotazione organica.”** esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Montauro, lì 10/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Bressi

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Dott. Giancarlo Cerullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 15/02/2022, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).
- è stata trasmessa in elenco in data odierna prot. n. 888 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267);

Montauro, 15/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Sig.ra Mirijello Celestina

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Montauro, 15/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è CONFORME all'atto originale presso questo ufficio.

Montauro, lì 15/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati